Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 259 del 4 novembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 191/L

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **395.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **396.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **397.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **398.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **395.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciacuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, successivamente denominate le Parti Contraenti, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

ART. 1

I vettori di ciascuno stato Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha la sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO DI VIAGGIATORI

1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2

In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

ART. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

ART. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nel successivo articolo 27, comma secondo, e sulla base del

parere della Commissione Mista prevista dall'art. 28 del presente Accordo, in seguito denominata Commissione Mista.

ART. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Per tali domande approvate in sede di Commissione Mista saranno rilasciate dalle due Parti Contraenti le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa rilasciata dall'Autorità competente.

ART. 6

Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

ART. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI NAVETTA

ART. 8

1. Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato al fine di trasportare per ripetuti viaggi dallo stesso luogo di partenza situato sul territorio di una delle Parti contraenti ad uno stesso luogo di soggiorno (di vacanza o di interesse turistico) situato sul territorio dell'altra Parte Contraente viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Nel servizio a navetta il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata sono effettuati a vuoto.

ART. 9

1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, è necessario ottenere l'autorizzazione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. L'autorizzazione è attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

3. La domanda deve indicare la finalità del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

4. L'Autorità competente della Parte Contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

1.5. SERVIZI OCCASIONALI

ART. 10

Agli effetti del presente accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti:

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

2) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare;

a) vuoto;

b) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

c) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.

3) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

ART. 11

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 10 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista.

1.6 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

ART. 12

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

ART. 13

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista. Il contingente, il tipo, le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni saranno determinate dalla Commissione Mista.

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonchè dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

ART. 14

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

1) i trasporti funebri;
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5) i trasporti postali;
6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonchè il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10) i trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

ART. 15

1. L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Ai fini del presente accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

ART. 16

1. Non è permesso effettuare trasporti interni sul territorio delle Parti contraenti

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 17

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

ART. 18

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

ART. 19

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

ART. 20

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

ART. 21

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio nazionale.

ART. 22

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

ART. 23

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

ART. 24

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette Parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

ART. 25

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

ART. 26

1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1) avvertimento;

2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);

3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

L'Autorità competente che applica una delle sanzioni suindicate comunica per iscritto all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente di aver irrogato la sanzione stessa;

ART. 27

1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

2. Ai sensi del presente Accordo l'Autorità competente è:

per la Repubblica italiana:

il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

per la Repubblica di Estonia:

Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.

ART. 28

1. E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti:

1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dall'Art. 11, comma quarto;
3) determinare di comune accordo il contingente, il tipo, le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 13;
4) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalità di rilascio;
5) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
6) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
7) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

ART. 29

1. La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscano entrambe le Parti contraenti.

ART. 30

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti prima di tre mesi dalla scadenza.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

FATTO a Roma il 20 marzo 1997 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua estone entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2900):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 21 novembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 maggio 1998 (atto n. 2900/*A* relatore sen. BOCO).

Esaminato in aula ed approvato il 13 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4880):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 2 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto n. 4880/*A* relatore on. OLIVO).

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999

99G0461

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **396.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite. ,

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori.è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);

3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese, in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt. 12 e 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

2. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.

3. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicolo, nonchè dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Art. 12

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

1) i trasporti funebri;

2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

5) i trasporti postali;

6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonchè il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

10) i trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Art. 13

1 L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai

trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1 Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente

importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

1) avvertimento;

2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);

3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica Italiana:
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

per la Georgia:
Ministero dei Trasporti

Art. 26

Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonchè per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni.

1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;

2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale,

3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio,

4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favòrire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

6) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Art. 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
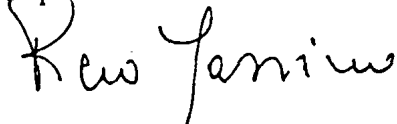
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese che segue la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo si conclude per un periodo di un anno e resterà valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 15 maggio 1997 in due esemplari originali in lingua italiana, georgiana ed inglese tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione il testo inglese farà fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Georgia

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON THE MUTUAL REGULATION OF THE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS

The Government of the Italian Republic and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Contracting Parties, in order to facilitate and regulate road transport of passengers and goods to the mutual interest of both countries, both to or in transit through their respective territories, have agreed as follows:

Article 1

The carriers of either Contracting Party shall have the right to carry out transport of passengers and goods both to and in transit through the territory of the other Party with vehicles registered in the Contracting State where the carrier has its registered office, according to the terms laid down in this Agreement.

I - TRANSPORT OF PASSENGERS
1.1 SCOPE OF APPLICATION

Article 2

In compliance with the provisions in force for the entry and stay of people in the territories of both Contracting Parties, this Agreement applies to the international transport of passengers between the territories of both countries - also in transit - by means of vehicles for the transport of people having more than nine seats, including the driver (bus).

1.2 REGULAR SERVICES BETWEEN THE TWO COUNTRIES

Article 3

1. For the purposes of this Agreement the transport of passengers by bus on a fixed route according to fixed timetables and tariffs, previously published, is considered regular service.

2. This service authorizes to embark and disembark passengers at terminuses and in the other set places.

3. For the purposes of the service any passenger in the departure places and stops is to be accepted on the vehicles - provided that there are seats in compliance with the provisions of this Agreement and the national laws regulating line services for the transport of passengers.

Article 4

The regular services between the two Countries are established jointly by the relevant authorities of the Contracting Parties referred to in the subsequent article 25 and on the basis of the decisions taken by the Joint Commission envisaged by article 26 of this Agreement.

Article 5

1.The regular transport service is carried out on the basis of an ad hoc authorization which cannot be assigned.

2. The authorization is issued by the relevant authorities of the Contracting Parties as to the part of route in national territories on the basis of reciprocity, unless otherwise agreed by the authorities.

3. The duration of the authorization is decided by the Joint Commission.

4. The authorization is granted to carry out the regular service on the basis of an application submitted by the company to the relevant authority of the Contracting Party where the company has its registered office.

5. The application shall include the indication of the itinerary, the timetable for the whole year and tariffs, on the basis of those fixed by the Joint Commission, and all the other useful indications possibly request by the relevant authorities of the Contracting Parties. The application shall include a planimetry of the proposed route with the indication of stops and kilometers.

6. The relevant authority of either Contracting Party transmits to the other Party the applications accepted together with all the documents requested.

7. Applications shall be approved by the relevant authorities of the Contracting Parties on the basis of the terms decided by the Joint Commission.

8. During transport, the original of the authorization shall be carried on board of the vehicles used for regular services.

Article 6

Companies cannot carry out domestic service of passengers in the territory of the other Contracting Party.

1.3 REGULAR TRANSIT SERVICES

Article 7

1 For the purposes of this Agreement the transport of passengers departing from the territory of either Contracting Party and crossing the territory of the other Party to reach a third country without any passenger being embarked or disembarked in the territory of the other Party is considered to be regular transit service.

2. Regular transit services are carried out on the basis of an authorization issued by the relevant authority of the crossed country, to which the company has submitted the related application through the authority to which it belongs.

1.4 OCCASIONAL SERVICES

Article 8

For the purposes of this Agreement is considered to be occasional service:

1 Transport with the same vehicle of the same persons for a whole route which must start and end in the territory of the Country where the vehicle is registered (closed-door services);

2. Outward journeys with passengers towards the other Contracting Party and return journey with no passengers towards the country, where the vehicle is registered (return journeys with no passengers);

3. Service carried out with no passengers in the territory of the other Contracting Party to transport to the country where the vehicle is registered groups made on the basis of a prior agreement between the carrier and the customer (outward journeys with no passengers).

Article 9

1. The services under subparagraphs 1. and 2. of article 8 of this Agreement, even though in transit, are carried out without any authorization.

2. In these cases the bus driver shall carry a form listing the names of travellers.

3. A bus which has suffered damage can be replaced by another bus without authorization according to the terms fixed by the Joint Commission.

4. In the case envisaged under paragraph 3. of article 8 of this Agreement the relevant authority of the country where the company has its registered office which must carry out the service shall ask for the authorization to the other contracting Party. The relevant authorities shall every year exchange a quota of authorization, determined by the Commission referred to in article 26 of this Agreement.

1.5 OTHER SERVICES BY BUSES

Article 10

1 For all the other services by bus not envisaged in the previous articles of this Agreement it is necessary to obtain the prior authorization issued by the relevant authority of the other Contracting Party.

2. The authorization is issued to the company on the basis of the application sent to the relevant authority of the Contracting Party.

3. The application shall include the indication of the destination of the travel, the itinerary, the aim of this travel, the vehicle to be used and all the other indications which shall be requested to the relevant authorities of the Contracting Parties.

4. The relevant authority of either Contracting Party transmits the applications accepted to the relevant authority of the other Contracting Party together with all the necessary documents.

5. The relevant authority of the other Party shall inform of its decisions within 30 days from the reception of the application.

6. After receiving the favourable opinion of the other Contracting Party the authority of the country where the requesting company has its registered office issues the authorization.

TRANSPORT OF GOODS

2.1 TRANSPORT BETWEEN THE TWO COUNTRIES AND TRANSPORT IN TRANSIT

Article 11

1. For transport between the countries and in transit the company having its registered office in the territory of either Contracting Party which carries out the transport of goods shall be granted an authorization issued by the relevant authority of the other country unless otherwise decided in the articles 12 e 13 and unless otherwise decided by the Joint Commission on the exemption from the authorization in the sector of bilateral transport.

2. The authorization is valid for the outward and return journey.

3. While carrying out the transport of goods, the entry, movement and stay of vehicles, as well as drivers, in the territory of the other Contracting Party may be subject to particular conditions, controls and caution, on the basis of reciprocity, when required by State security.

Article 12

1. Subject to the rules in force which regulate the entry and possibly exit of the materials under the following list of transport to and from the territories of the two Contracting Parties, what follows is not subject to the authorization envisaged in the previous article:

1) funeral transport;
2) transport of material for exhibitions;
3) occasional transport of goods to or from airports in case of service deviation;
4) transport of luggage by means of trailers to vehicles for the transport of passengers and luggage by means of any type of vehicle to or from airports;
5) post transport;
6) transport of items for medical treatment in case of first-aid, especially in the event of natural disasters;
7) transport of valuable goods (for example precious metals) made with special vehicles escorted by police or other forces;
8) the transport of spare parts for maritime and air navigation;
9) the moving without load of a vehicle for the transport of goods to replace a vehicle which can be no longer used in the territory of the other Contracting State, as well as the return with no load of this vehicle which suffered damage after the repairs. The continuation of transport with the new vehicle shall be carried out by using the authorization issued for the vehicle which can no longer be used,
10) transport of bees and fries.

2. The list of transport exempted from authorization, under this article, may vary if so decided by the Joint Commission.

3. While carrying out the transport under this article, the different requirements envisaged by specific sectoral regulations are considered.

Article 13

1. The authorization, valid for the outward journey and the return trip, cannot be assigned and authorizes the company to carry out transport with a vehicle or a group of vehicles (lorry without trailer, road train, semi-trailer) within the period of validity shown in the authorization itself, however not exceeding one year.
2. The transport crossing the territory of the Contracting Parties is not subject to the authorization, unless otherwise agreed by the Parties themselves.

3. For the purposes of this Agreement, the transport through the territory of either Contracting Party towards a third country without loading or unloading goods in the territory of the crossed Contracting state is to be considered transit transport.

Article 14

1. It is forbidden to load in the territory of the other Contracting Party goods to be unloaded in the territory of that same Party.

2. It is also forbidden to carriers living in the territory of either Contracting Party to carry out transport between the other Contracting Party and a third country, unless an ad hoc special authorization is provided by the other country.

III. GENERAL PROVISIONS

Article 15

1. The requirements of technical and professional ability of companies, the roadworthiness of vehicles, the content of the vehicles' circulation documents, drivers' ability, insurance and the limits of liability for the public liability towards third parties and towards the transported passengers are decided by the relevant national bodies of both countries in compliance with the national provisions in force.

2. The terms of the insurance policy, however, must be in line with the law provisions in force in the country where the transport is carried out.

Article 16

The terms for the issuance of tickets, the filling in of the documents necessary for the transport of passengers and goods, for the keeping of books and registers and the collection of statistics to be exchanged between the relevant authorities are decided jointly by the respective bodies of the Contracting Parties.

Article 17

1. The carriers and the personnel employed on the vehicles with which transport is carried out under this Article are to comply with the rules related to road circulation and transport in force in the territory of the Contracting Party when these vehicles are in the territory of the latter.

2. For the violations of the rules under the previous paragraphs one is answerable before the relevant authorities of the Contracting Party in the territory of which these violations have been perpetrated.

Article 18

1 The carriers of both Contracting Parties are obliged to comply with the currency and tax rules in force in the territory of the Contracting Party where the transport is carried out.

2. The Joint Commission may propose tax facilities which are allowed by both States' legislations.

Article 19

1. Each Contracting Party allows the vehicles registered in the territory of the other Party to enter its territory with temporary exemption of customs duties without prohibitions and restrictions and provided that they be re-exported.

2. The Contracting Parties can require these vehicles be subject to the customs formalities necessary for the temporary import in the respective national territory.

Article 20

1. The driver and the other members of the crew can temporarily export - with the exemption from customs duties and entry fees - a reasonable quantity of items necessary for their personal needs, for the ordinary travel needs commensurate with the duration of their stay in the territory of the other Contracting Party, provided that they not be assigned.

2. Food for catering and a small quantity of tobacco, cigars and cigarettes for personal use are exempted from customs duties and entry fees in compliance with the customs provisions in force in the territory of the other Contracting Party.

3. These benefits are granted at the terms fixed by the customs authorities and they concern the import of the items for travellers' personal use with temporary exemption.

Article 21

The fuel contained in the ordinary tanks of the vehicles temporarily imported are admitted free from customs duties and entry fees without prohibitions and restrictions, provided that the ordinary tank be that envisaged by the manufacturer for the kind of vehicle concerned.

Article 22

The spare parts to repair the already temporarily imported vehicle carrying out one of the transports envisaged by this Agreement are admitted with temporary exemption from customs duties and entry fees, without restrictions and prohibitions, in compliance with the customs formalities envisaged by the legislations of both Contracting Parties.

2. For the parts replaced and not re-exported customs duties and entry fees are to be paid unless, in compliance with the legislation of the importing country, these Parties have been freely assigned to that country or destroyed at the expense of the persons concerned under customs supervision.

Article 23

1. The invoices and the payment of the transport services carried out in compliance with this Agreement shall be made in convertible currency at the market exchange rate prevailing at the day when payments have been made.

2. The related transfers shall be made without limits or delays, after fulfilling all tax obligations.

3. Should a payment agreement be reached between the Parties, said payments shall be made according to the provisions of this Agreement.

Article 24

Subject to the penalties imposed in the Country where the violation is perpetrated, in case of violations of the provisions of this Agreement perpetrated in the territory of the other Contracting Party, the relevant authority of the Party where the vehicle is registered decides the imposition of one of the following penalties - upon report by the relevant Authority of the other Contracting Party:

1) warning;

2) notice with warning that in case of relapse the measure envisaged by sub-paragraphs 3) or 4) shall be applied;

3) temporary suspension of the authorization to carry out transport of goods and passengers in the country where the violation has been perpetrated;

4) the revocation of the authorization to carry out transport of goods and passengers in the Country where the violation has been perpetrated.

Article 25

1. All the issues related to the implementation of this Agreement shall be solved jointly by the authorities of the Contracting Parties.

2. Under this Agreement the relevant Authority is.

for the Italian Republic
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione Generale della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

for Georgia
Ministry of Transport

Article 26

1. A Joint Commission, composed of representatives of the relevant Authorities of the Contracting Parties, is set up with the following tasks:

1) to express opinions on the regular transport service of passengers, possibly agreeing on the ways and means to carry out these services which are deemed useful by both Contracting Parties;

2) to jointly decide the amount of authorizations for the transport of passengers and goods under articles 8, 9, 11 and 14 or the exemption from the authorization in bilateral transport;

3) to arrange the forms of the authorizations envisaged by articles 5, 8, 9, 10 and 11 and to decide the ways and means to issue them;

4) to solve the problems and the issues which may arise following the implementation of this Agreement;

5) to adopt the measures which are deemed suitable to foster the development of road transport between both countries,

6) to consider the possibility of granting tax facilities, based on the principle of reciprocity, which are allowed in the framework of the previsions in force in both countries.

2 The relevant Authorities of the Contracting Parties appoint the representatives which shall meet in a Joint Commission, alternately in the territory of both countries, upon request of either Contracting Party.

Article 27

The domestic legislation of either Contracting Party applies to all the issues which are not regulated by this Agreement or by the international conventions to which both Contracting Parties adhere.

Article 28

1 The drivers and the personnel employed on the vehicles used for the transport of people and goods under this Agreement must respect the legislative, regulatory and administrative provisions in force in the Contracting State where the transport is carried out and particularly the national rules and regulations regulating the entry and stay in the respective territories

2. As a general rule the Contracting Parties reserve their right to make an exception to the freedom of movement mutually granted when the State security requires it, also under the form of regulation of goods handling.

FINAL PROVISIONS
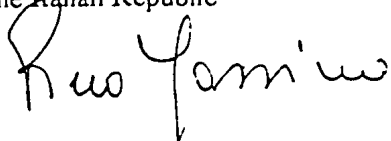
Article 29

1 This Agreement shall enter into force from the first day of the month following the receipt through diplomatic channel of the latest written notification of the fulfilment by the two Contracting Parties of the internal necessary procedures for its entry into force.

2. This Agreement shall last one year as from its entry into force and shall be automatically extended every year if not terminated in writing and through diplomatic channel by either Contracting Party three months before its expiry.

In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement

DONE at Rome on May 15th, 1997 in two copies in Italian, Georgian and English languages, all texts being equally authentic.In case of divergency of interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of Georgia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2980):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 7 gennaio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 maggio 1998 (atto n. 2980/*A* relatore sen. BOCO).

Esaminato in aula ed approvato il 13 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4882):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 2 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto n. 4882/*A* - relatore on. OLIVO).

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999.

99G0462

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 397.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 milioni annue per ciacuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa denominati di seguito "le Parti":

- in aderenza a quanto stabilito dal "Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa", firmato a Mosca il 14 ottobre 1994;
- confermando la loro fedeltà agli scopi e ai principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- mirando al consolidamento delle capacità difensive dei due Paesi;
- favorendo il reciproco interesse di cooperazione delle Parti nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa,

si sono accordati su quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contribuiscono alla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa nei seguenti settori:

- ricerca scientifica, sperimentazione e progettazione;
- produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti e dei mezzi militari e prestazione di servizi nei campi in cui le Parti saranno d'accordo;
- approvvigionamento di armamenti e materiali militari elaborati nel quadro di progetti e produzioni congiunti o anche su ordinazione di una delle Parti;
- sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale, nel quadro della produzione degli armamenti e di materiali militari, tra le Società e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi.

Articolo 2

La cooperazione tra le Parti, nel quadro del presente Accordo, sarà attuata in conformità alle legislazioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

Le Parti decideranno, di comune intesa, la partecipazione di Paesi Terzi ai progetti congiunti italo-russi, elaborati nell'ambito del presente Accordo.

Nell'attuazione della cooperazione, prevista dal presente Accordo, le Parti o gli organismi delegati, approveranno gli appositi documenti che dovranno prevedere i diritti reciproci, le competenze e ogni altra condizione della cooperazione.

Articolo 3

Per la realizzazione del presente Accordo, le Parti costituiscono una Commissione Mista italo-russa.

La Commissione Mista si riunirà periodicamente, secondo gli accordi delle Parti, a turno, in uno e nell'altro Paese.

I copresidenti, la composizione e le attribuzioni della Commissione Mista vengono definiti da specifico Allegato al presente Accordo.

Articolo 4

Le Parti garantiranno la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito delle attività di cooperazione svolte nel quadro del presente Accordo secondo le rispettive vigenti norme nazionali.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa non saranno usate a danno degli interessi delle Parti.

Le Parti si impegnano a non trasferire a Paesi terzi, nonchè a persone giuridiche e fisiche, le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa senza preventiva approvazione scritta della Parte che ha reso disponibile tale informazione.

Le informazioni classificate che possono essere scambiate da soggetti che rappresentano gli interessi delle Parti nell'ambito del presente Accordo saranno altresì protette in base a quanto previsto dal presente articolo.

Le misure per la tutela delle informazioni classificate, per reciproco consenso delle Parti, saranno definite da protocolli separati.

Articolo 5

Le controversie sull'interpretazione e applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante trattative tra le Parti.

Articolo 6

Ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo, mediante comunicazione scritta.

La cessazione della validità dell'Accordo non si riferisce a lavori iniziati in conformità a documenti già sottoscritti nell'ambito del presente Accordo.

Gli obblighi delle Parti riguardanti la tutela, divulgazione o utilizzazione delle informazioni ricevute nel corso della cooperazione resteranno comunque in vigore indipendentemente dalla interruzione della validità del presente Accordo.

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto di entrambe le Parti.
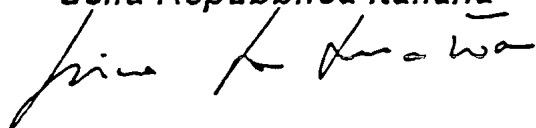
Il presente Accordo sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte, sei mesi prima della scadenza del termine dei cinque anni, sulla sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

L'Allegato al presente Accordo è parte integrante dello stesso.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 14 novembre 1996
in due originali, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Federazione Russa

Allegato
All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa

Commissione Mista italo-russa

per la cooperazione nei campi

tecnico-militare e dell'industria per la Difesa

1. Il presente Allegato è stato elaborato ai fini della pratica attuazione dell'attività della Commissione Mista per la cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa (denominata di seguito la Commissione).

2. La Commissione svolge le sue funzioni nel quadro stabilito dalla legislazione vigente nella Repubblica Italiana e dalla legislazione vigente nella Federazione Russa, coordina e agevola l'adempimento degli impegni delle Parti in materia di cooperazione tecnico-militare e nel campo dell'industria per la Difesa; esamina le controversie tra le Parti, riguardanti l'esecuzione degli impegni indicati, coordina le attività supplementari legate all'applicazione del presente Accordo.

3. La Commissione per la Parte italiana è presieduta dal Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica Italiana; per la Parte russa dal Primo Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa.

Il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica Italiana e il Primo Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa sono i copresidenti della Commissione.

4. Le riunioni della Commissione sono presiedute da uno dei copresidenti alternativamente nei due Paesi stabiliti di comune accordo.

Alla riunione ordinaria presiede il copresidente appartenente al Paese in cui ha luogo l'incontro.

In caso di impossibilità del copresidente di presiedere la riunione, uno dei membri della Commissione, appartenente al Paese ospitante, può essere incaricato dal citato presidente a presiedere la riunione.

5. La Commissione, nel rispetto del presente Accordo, esamina e approva i protocolli di lavoro, i programmi annuali e le prospettive, nonchè traccia il bilancio dell'attività svolta nel periodo trascorso. Essa esamina, altresì, lo stato delle attività nei campi di:

- ricerca scientifica, della progettazione e della sperimentazione, svolti dalle industrie per la Difesa di ambedue i Paesi, nel quadro di progetti congiunti o su ordinazione di una delle Parti;
- produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti e dei materiali militari, prestazione di servizi nei settori in cui le Parti si sono accordate;
- approvvigionamento degli armamenti e dei materiali militari, elaborati o prodotti nel quadro di progetti e produzioni congiunti o su ordinazione di una delle Parti;
- sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale, nel quadro della produzione degli armamenti e dei materiali militari, tra le società e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi;
- lavori congiunti riguardanti l'attività del complesso industriale per la Difesa, nel rispetto delle reciproche organizzazioni nazionali e prestazione di servizi tecnici a favore di Paesi terzi, secondo intesa reciproca delle Parti.

Le date di svolgimento delle riunioni della Commissione sono inserite nei programmi annuali delle attività.

I progetti relativi ai protocolli e ai programmi di lavoro vengono preparati mediante specifiche sedute congiunte dei gruppi di lavoro di esperti e vengono inviati, due mesi prima della seduta, ai membri della Commissione.

I protocolli e i piani di lavoro delle riunioni della Commissione sono redatti in lingua italiana e russa, aventi la stessa validità.

Nelle riunioni della Commissione sono esaminati gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno e altri argomenti che i copresidenti concorderanno di discutere.

Le decisioni assunte nel corso delle riunioni della Commissione, nei limiti della sua competenza, sono indicate nel verbale e hanno validità dopo la firma dei copresidenti o dei membri della Commissione di ambedue le Parti da essi delegati a rappresentarli.

In caso di necessità, i copresidenti delle due Parti della Commissione possono avviare la trattazione di alcune problematiche prima dello svolgimento della riunione ordinaria. In tal caso, le decisioni saranno adottate e inserite nel verbale della seduta successiva.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ciascuna delle Parti può invitare un numero adeguato di esperti.

6. Fanno parte della Commissione i copresidenti e i membri permanenti.

I membri permanenti della Commissione sono i rappresentanti dei Ministeri, degli Enti e delle Organizzazioni interessati, nominati dalle Parti.

La Commissione approva la costituzione di gruppi di esperti. In caso di necessità, possono essere costituiti anche gruppi di lavoro specializzati.

Ciascuna delle Parti nomina i segretari responsabili della Commissione.

I suddetti organismi sono formati e svolgono le attività in conformità al presente Allegato ed alle decisioni della Commissione.

7. I segretari della Commissione sono responsabili dello svolgimento del lavoro quotidiano delle rispettive parti della Commissione e hanno il compito di organizzare le consultazioni e lo scambio di informazioni sugli argomenti necessari.

Essi coordinano anche l'attività dei gruppi di esperti e di lavoro e predispongono, nell'ambito dei gruppi di esperti, i documenti relativi alle riunioni e altre incombenze necessarie all'attività della Commissione.

A tal fine, i segretari mantengono tra loro un collegamento permanente.

8. Le spese legate allo svolgimento delle riunioni della Commissione, nonchè le spese di vitto, di alloggio e di viaggio nel Paese organizzatore, sono a carico della Parte ospitante.

Il numero dei partecipanti alle sedute della Commissione è determinato su base paritaria.
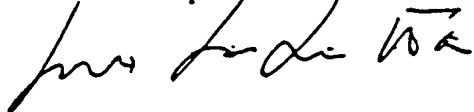
Le spese, legate al viaggio dei partecipanti alla riunione nel Paese ospitante e al ritorno, sono a carico della parte che invia la delegazione.

9. L'entrata in vigore e la validità del presente Allegato coincideranno con quelle dell'Accordo cui si riferisce e di cui è parte integrante.
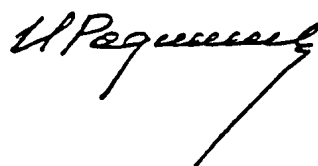
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Allegato.

Fatto a Roma il 14 novembre 1996 in due originali nella lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Federazione Russa

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3220):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 aprile 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1998 (atto n. 3220/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5140):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 13 e 15 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 settembre 1999 (atto n. 5140/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999.

99G0464

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **398.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO
tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione Russa sulla cooperazione nel campo della difesa

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Federazione Russa, denominati in seguito "le Parti",

esprimendo la loro aspirazione a sviluppare relazioni basate su reciproco rispetto e fiducia,

segnalando la necessità di una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa,

tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Federazione Russa,

in aderenza a quanto stabilito dal Trattato di Amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 14 ottobre 1994;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio di reciprocità e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici internazionali, della legislazione della Repubblica Italiana e della legislazione della Federazione Russa.

ARTICOLO 2

Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Mosca e a Roma entro il 15 luglio (una volta ogni due anni), allo scopo di elaborare e concordare il Programma biennale dei contatti militari tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Federazione Russa.

Nel Programma dei contatti militari sono rispecchiate le attività, le forme, il periodo e i luoghi del loro svolgimento ed altro.

ARTICOLO 3

La cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa sarà oggetto di Accordi separati.

ARTICOLO 4

Le Parti effettueranno regolari scambi di visite del Ministro della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministro della Difesa della Federazione Russa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Italiana e del Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate della Federazione Russa, nonchè di altre personalità dirigenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Federazione Russa.

ARTICOLO 5

La cooperazione fra le Parti sarà effettuata nei seguenti campi:

1. Concetti di difesa e sicurezza, lineamenti evolutivi delle rispettive dottrine militari.

2. Controllo degli armamenti, riduzione delle Forze Armate.

3. Scambio di esperienze riguardanti l'organizzazione della difesa, l'addestramento, il servizio militare, l'approvvigionamento, l'organizzazione del servizio sanitario, la cultura, la legislazione militare, la storia, la geografia e la topografia militare, l'idrografia.

4. Studio delle possibilità di svolgimento di azioni congiunte per il mantenimento della pace nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa e del programma "Partnership for Peace", nonchè per le ricerche e il salvataggio in mare.

5. Addestramento militare e formazione dei Quadri mediante lo scambio e l'ammissione di frequentatori.

Altri campi, per consenso delle Parti.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno e conveniente, potrà essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione tra le Parti.

ARTICOLO 7

La cooperazione delle Parti sarà effettuata nelle seguenti forme:

1. Consultazioni e incontri di lavoro tra i Quadri dirigenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Federazione Russa.

2. Tirocini dei militari di unità e enti militari delle Parti.

3. Scambio reciproco di rappresentanti di unità militari e di istituti militari di formazione.

4. Visite ufficiali di navi militari e di reparti aerei.

5. Svolgimento di esercitazioni e addestramenti militari congiunti, comprese operazioni per la ricerca e il salvataggio in mare e per il mantenimento della pace.

6. Inviti a esercitazioni, conferenze e seminari.

7. Scambio di opinioni e informazioni su problemi politico-militari.

8. Incontri sportivi nel quadro del Consiglio Internazionale di Sport Militari (CISM).

9. Incontri di reduci e visite dei luoghi commemorativi.

Altre forme di collaborazione per il consenso delle Parti.

ARTICOLO 8

Le attività di cooperazione delle Parti saranno effettuate, nel quadro dei programmi concordati, secondo il principio di reciprocità e sulla seguente base:

La Parte invitata si assumerà le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno, nonchè le diarie delle persone inviate.

La Parte che invita si assumerà le spese legate al trasporto nel suo territorio delle persone inviate, alla sistemazione e al vitto, nonchè alle attività stesse che organizzerà, comprese le iniziative culturali.

La regolamentazione degli aspetti finanziari legati allo scambio di frequentatori, nonché al loro addestramento ai corsi organizzati da una delle Parti sarà definita in base ad accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa nel territorio della Repubblica Italiana sono regolati dalla legislazione della Repubblica Italiana, nel territorio della Federazione Russa dalla legislazione della Federazione Russa.
La Parte invitata provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia e incidente.
La Parte invitata si assumerà le spese legate al trasporto del malato in Patria.
Le spese legate agli scambi sportivi sono definite dalle regole del Consiglio Internazionale di Sport Militari.

Il principio generale di reciprocità non sarà usato nei riguardi di squadre sportive al di-fuori del quadro del Consiglio Internazionale di Sport Militari, nonchè di gruppi (delegazioni) che contano oltre 10 persone. Le modalità di finanziamento dei gruppi suindicati saranno stabilite di volta in volta per consenso reciproco delle Parti.
Nel caso in cui una delle Parti invia una delegazione (missione) al di fuori del quadro del presente Accordo, essa si assumerà tutte le spese. La Parte che invita favorirà l'organizzazione dell'attività della delegazione (missione) secondo i suoi desideri.

ARTICOLO 9

Le Parti garantiranno la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito delle attività di cooperazione svolte nel quadro del presente Accordo secondo le rispettive legislazioni nazionali.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa non saranno usate a danno degli interessi delle Parti.

Le Parti si impegnano a non trasferire a Paesi terzi, nonchè a persone giuridiche e fisiche, le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa senza preventiva approvazione scritta della Parte che ha reso disponibile tale informazione.

Le informazioni classificate che possono essere scambiate da soggetti che rappresentano gli interessi delle Parti nell'ambito del presente Accordo saranno altresì protette in base a quanto previsto dal presente articolo.

Le misure per la tutela delle informazioni classificate, per reciproco consenso delle Parti, saranno definite da accordi separati.

ARTICOLO 10

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo sarà effettuato tramite l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e l'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa.

ARTICOLO 11

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto di entrambe le Parti.
Il presente Accordo sarà automaticamente rinnovato ulteriori periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte, sei mesi prima della scadenza del termine dei cinque anni, sulla sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

Gli obblighi delle Parti riguardanti la tutela, divulgazione o utilizzazione delle informazioni ricevute nel corso della cooperazione resteranno comunque in vigore indipendentemente dalla interruzione della validità del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 14 novembre 1996

in due originali, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA della REPUBBLICA ITALIANA	PER IL MINISTERO DELLA DIFESA della FEDERAZIONE RUSSA
[firma]	[firma]

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2870):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 novembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1998 (atto n. 2870/*A* relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5131):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 13 e 15 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 settembre 1999 (atto n. 5131/*A* relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999.

99G0465

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651503/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

annuale	L.	508.000
semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale	L.	416.000
semestrale	L.	231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

annuale	L.	115.500
semestrale	L.	69.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	107.000
semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	273.000
semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	106.000
semestrale	L.	68.000

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	267.000
semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale	L.	1.097.000
semestrale	L.	593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035